



**MINISTERO  
DELL'INTERNO**

Dipartimento per gli affari interni e territoriali  
Direzione Centrale dei servizi elettorali



## **Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica**



**ELEZIONI POLITICHE  
24 - 25 febbraio 2013**

# Argomenti



1. Fonti normative
2. Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
3. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e alle regioni
4. Camera dei deputati Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti
5. Senato della Repubblica Assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti
6. Elettorato attivo
7. Elettorato passivo
8. Durata del mandato
9. Convocazione dei comizi
10. Deposito dei contrassegni
11. Candidature
12. Orario di votazione
13. Modalità di voto
14. Modello scheda di votazione Camera dei deputati
15. Modello scheda di votazione Senato della Repubblica
16. Modello scheda di votazione Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige
17. Come si elegge la Camera dei deputati
18. Come si elegge il Senato della Repubblica
19. Circoscrizione Estero - Ripartizioni
20. Circoscrizione Estero – Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati
21. Circoscrizione Estero – Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica
22. Circoscrizione Estero – Elettorato attivo
23. Circoscrizione Estero – Elettorato passivo
24. Circoscrizione Estero - Deposito contrassegni e presentazione delle candidature
25. Circoscrizione Estero – Modalità di voto
26. Circoscrizione Estero – Modello scheda di votazione per l'elezione dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
27. Come si eleggono i deputati e i senatori della Circoscrizione Estero



- **Costituzione della Repubblica Italiana**
- **D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361**  
Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
- **Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533**  
Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica
- **Legge 27 dicembre 2001, n. 459**  
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
- **D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104**  
Regolamento di attuazione della Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

# Composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica



(artt. 56, comma 2, 57, comma 2, e 59, Costituzione della Repubblica italiana)

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

# Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni e alle regioni



**(artt. 56, comma 4, e 57, Costituzione della Repubblica italiana; artt. 1, comma 2, 2 e 3, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;  
art. 1, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)**

Ai fini dell'elezione della Camera dei deputati, il territorio nazionale è suddiviso in 26 circoscrizioni, oltre alla Valle d'Aosta, che costituisce circoscrizione a sé ed elegge un solo deputato a maggioranza dei voti. Salvo i dodici assegnati alla circoscrizione Estero, il numero di seggi spettante a ciascuna circoscrizione si ottiene dividendo la popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

Salvo i sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni, in proporzione alla rispettiva popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni e alle singole regioni è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'interno, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.



## Camera dei deputati Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti (D.P.R. 22 dicembre 2012)

CIRCOSCRIZIONI	POPOLAZIONE 2011	QUOZIENTE: 96.171		TOTALE SEGGI SPETTANTI
		QUOZIENTI INTERI	RESTI	
1.- PIEMONTE 1	2.247.780	23	35.847	23
2.- PIEMONTE 2	2.116.136	22	374	22
3.- LOMBARDIA 1	3.878.549	40	31.709	40
4.- LOMBARDIA 2	4.300.066	44	68.542 *	45
5.- LOMBARDIA 3	1.525.536	15	82.971 *	16
6.- TRENTO- ALTO ADIGE	1.029.475	10	67.765 *	11
7.- VENETO 1	2.923.457	30	38.327 *	31
8.- VENETO 2	1.933.753	20	10.333	20
9.- FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.218.985	12	64.933 *	13
10.- LIGURIA	1.570.694	16	31.958	16
11.- EMILIA ROMAGNA	4.342.135	45	14.440	45
12.- TOSCANA	3.672.202	38	17.704	38
13.- UMBRIA	884.268	9	18.729	9
14.- MARCHE	1.541.319	16	2.583	16
15.- LAZIO 1	3.997.465	41	54.454 *	42
16.- LAZIO 2	1.505.421	15	62.856 *	16
17.- ABRUZZO	1.307.309	13	57.086 *	14
18.- MOLISE	313.660	3	25.147	3
19.- CAMPANIA 1	3.054.956	31	73.655 *	32
20.- CAMPANIA 2	2.711.854	28	19.066	28
21.- PUGLIA	4.052.566	42	13.384	42
22.- BASILICATA	578.036	6	1.010	6
23.- CALABRIA	1.959.050	20	35.630	20
24.- SICILIA 1	2.393.438	24	85.334 *	25
25.- SICILIA 2	2.609.466	27	12.849	27
26.- SARDEGNA	1.639.362	17	4.455	17
27.- VALLE D'AOSTA	126.806	1	30.635	1
<b>ITALIA</b>	<b>59.433.744</b>	<b>608</b>		<b>618</b>

**N.B.** Il quoziente intero (96.171), ai fini dell'art. 56, comma quarto, della Costituzione, è ottenuto dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 618, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere (630) detratto il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (12). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 10, danno titolo all'assegnazione alle circoscrizioni di un seggio in più.




## Senato della Repubblica Assegnazione alle regioni del territorio nazionale del numero dei seggi spettanti (D.P.R. 22 dicembre 2012)

REGIONI	POPOLAZIONE 2011	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 57, terzo comma, della Costituzione)	QUOZIENTE: 198.857		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
PIEMONTE	4.363.916		21	187.919 *	22
VALLE D'AOSTA	126.806	1			1
LOMBARDIA	9.704.151		48	159.015 *	49
TRENTINO-ALTO ADIGE	1.029.475	7			7
VENETO	4.857.210		24	84.642	24
FRIULI-VENEZIA GIULIA	1.218.985	7			7
LIGURIA	1.570.694		7	178.695 *	8
EMILIA-ROMAGNA	4.342.135		21	166.138 *	22
TOSCANA	3.672.202		18	92.776	18
UMBRIA	884.268	7			7
MARCHE	1.541.319		7	149.320 *	8
LAZIO	5.502.886		27	133.747 *	28
ABRUZZO	1.307.309		6	114.167 *	7
MOLISE	313.660	2			2
CAMPANIA	5.766.810		28	198.814 *	29
PUGLIA	4.052.566		20	75.426	20
BASILICATA	578.036	7			7
CALABRIA	1.959.050		9	169.337 *	10
SICILIA	5.002.904		25	31.479	25
SARDEGNA	1.639.362		8	48.506	8
<b>ITALIA</b>	<b>59.433.744</b>	<b>31</b>	<b>269</b>		<b>309</b>

**N.B.** Il quoziente (198.857), ai fini dell'art. 57, quarto comma, della Costituzione, è ottenuto dividendo il totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione l'art. 57, terzo comma, della Costituzione, quale risultante dall'ultimo censimento generale, per 278, numero corrispondente a quello dei senatori della Repubblica da eleggere (315) detratto il numero dei seggi previamente assegnati alle regioni ex art. 57, terzo comma, della Costituzione (31) e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (6). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 9, danno titolo all'assegnazione di un seggio in più alle relative regioni.

# Elettorato attivo



**(art. 48, comma 1, e 58, comma 1, Costituzione della Repubblica italiana)**

Votano per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica gli elettori che abbiano compiuto, rispettivamente, il diciottesimo e il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno della votazione.



# Elettorato Passivo



**(art. 6, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e art. 5 Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)**

Possono essere eletti alla carica di deputato e di senatore gli elettori che abbiano compiuto, rispettivamente, il venticinquesimo e il quarantesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

# Durata del mandato



**(art. 60, Costituzione della Repubblica italiana)**

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per la durata di cinque anni.  
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

# Convocazione dei comizi



**(art. 61, comma 1, Costituzione della Repubblica italiana, art. 11, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361  
e art. 4, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)**

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione delle Camere. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

# Deposito contrassegni



**(artt. 14-17 e 92, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 8 e 20, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)**

I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'interno, tra le ore 8 del quarantaquattresimo e le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, il contrassegno con cui intendono contraddistinguere.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o con contrassegni che riproducono simboli, elementi e diciture usati tradizionalmente da altri partiti. E', inoltre, vietata la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri e di contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi. Per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo vige l'obbligo di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo.

All'atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare una dichiarazione di collegamento in coalizione. Tali dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste aventi il medesimo contrassegno.

Inoltre, tutti i partiti o gruppi politici organizzati che si candidano a governare, contestualmente al deposito del contrassegno, devono depositare il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome del capo della forza politica o, nel caso di partiti o gruppi politici organizzati collegati in coalizione, il capo unico della coalizione.

Infine, per i partiti o gruppi politici che intendano partecipare all'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è previsto l'obbligo di designare, all'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, rispettivamente, per ogni circoscrizione e per ogni regione, un rappresentante effettivo e uno supplente, incaricati di depositare le liste dei candidati e i relativi documenti.

Per l'elezione dell'unico deputato e senatore della Valle d'Aosta, e dei senatori del Trentino-Alto Adige, i contrassegni devono essere depositati, rispettivamente, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta e presso quella della Corte di Appello di Trento, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantaquattresimo giorno antecedente quello della votazione.

# Candidature



(artt. 18-bis, 19, 20 e 92, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533; art.1 comma 1, lettera a), Decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223)

L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, ha previsto, in occasione delle elezioni politiche del 2013, la riduzione a un quarto del numero minimo delle sottoscrizioni; pertanto anche alla luce della normativa sopraccitata, la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per ogni singola circoscrizione, dev'essere sottoscritta, pena la sua invalidità:


- da almeno **375** e da non più di **2.000** elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
- da almeno **625** e da non più di **3.000** elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti ;
- da almeno 1.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti;

L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, ha previsto, in occasione delle elezioni politiche del 2013, la riduzione a un quarto del numero minimo delle sottoscrizioni; pertanto anche alla luce della normativa sopraccitata, la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per ogni singola circoscrizione, dev'essere sottoscritta, pena la sua invalidità:

- da almeno **250** e da non più di **1.500** elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
- da almeno **438** e da non più di **2.500** elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 abitanti ;
- da almeno **875** e da non più di **5.000** elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti;
- Nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, sia per l'elezione della Camera quanto per quella del Senato, la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da almeno **75** e da non più di **600** elettori del collegio.
- Nella regione Trentino-Alto Adige, per l'elezione del Senato della Repubblica, la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno **438** e da non più di **2.500** elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione, mentre la dichiarazione di presentazione della candidatura individuale nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da almeno **250** e da non più di **1.500** elettori del collegio.

La presentazione delle liste dei candidati è effettuata presso le cancellerie delle Corti di Appello o dei Tribunali dalle ore 8 del trentacinquesimo alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione. A pena della nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale al Senato e alla Camera.

# Orario di votazione



**(artt. 46, 64, 64-bis, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)**

Gli elettori possono votare dalle ore 8 alle ore 22 della domenica fissata per l'inizio della votazione e dalle ore 7 alle ore 15 del giorno successivo.

# Modalità di voto



**(artt. 58 e 92, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)**

Sia per l'elezione della Camere dei deputati che per quella del Senato della Repubblica l'elettore esprime il voto tracciando un solo segno (una X o un semplice tratto) sul solo contrassegno della lista prescelta.

Non è possibile manifestare "voto di preferenza"; la lista di candidati è, infatti, "bloccata", cioè i nominativi sono presentati in un ordine prestabilito al momento del deposito della lista stessa.

E' importante sottolineare che, anche nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va sempre posto sul solo contrassegno della lista che si vuole votare e non sull'intera coalizione.

Eventuali "sconfinamenti" su contrassegni limitrofi non sono un problema. La legge prevede infatti che, se il segno dovesse invadere altri simboli, il voto "si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso". Il voto, dunque, è valido. In questo modo la volontà dell'elettore non è messa a rischio da eventuali errori materiali.

In Valle d'Aosta (Camera dei deputati) e in Trentino-Alto Adige (Camera dei deputati e Senato della Repubblica), l'elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno del candidato prescelto.

# Modello scheda di votazione Camera dei deputati



(Tabella A-bis, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

mm. 30 1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24									

**FAC-SIMILE**



# Modello scheda di votazione Senato della Repubblica



(Tabella A, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

mm. 30 1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
24									

**FAC-SIMILE**

# Modello scheda di votazione



Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige (art. 7, Legge 13 marzo 1980, n. 70)

1	COGNOME E NOME	5	_____	9	_____
2	_____	6	_____	10	_____
3	_____	7	_____	11	_____
4	_____	8	_____	12	_____

**Valle d'Aosta Camera dei deputati**

**FAC-SIMILE**

1	COGNOME E NOME	5	_____	9	_____
2	_____	6	_____	10	_____
3	_____	7	_____	11	_____
4	_____	8	_____	12	_____

**Valle d'Aosta Senato della Repubblica**

**FAC-SIMILE**

1	COGNOME E NOME	5	_____	9	_____
2	_____	6	_____	10	_____
3	_____	7	_____	11	_____
4	_____	8	_____	12	_____

**Trentino-Alto Adige Senato della Repubblica**

**FAC-SIMILE**

# Come si elegge la Camera dei deputati



## artt. 83, 84 e 93, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

I seggi della Camera dei deputati - ad esclusione dei dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero - sono assegnati in ambito nazionale secondo una ripartizione proporzionale tra liste di candidati concorrenti con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Inoltre, è previsto un eventuale "premio di maggioranza" in favore della coalizione di liste collegate o della lista singola che abbia ottenuto sul piano nazionale il più alto numero di voti.

In virtù di un articolato sistema di sbarramenti, sono ammesse al riparto:

- le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata, che abbia ottenuto almeno il 2%, ovvero una lista di minoranze linguistiche riconosciute che abbia conseguito almeno il 20% e che si sia presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tale minoranze linguistiche;
- le liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4%;
- le liste di minoranze linguistiche con le caratteristiche sopra citate;
- le liste che hanno ottenuto il 4% a livello nazionale, ma sono comprese in coalizioni che non hanno conseguito il 10%.

I 617 seggi vengono ripartiti tra le coalizioni e le liste ammesse al riparto, col metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti; si accerta se una delle coalizioni/liste abbia ottenuto almeno 340 seggi; in caso positivo il premio di maggioranza non trova applicazione; in caso negativo, alla coalizione/lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono assegnati 340 seggi; i rimanenti 277 seggi sono distribuiti tra le altre coalizioni/liste secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. I seggi ottenuti sul piano nazionale dalle coalizioni sono ripartiti, sempre con lo stesso sistema proporzionale, tra le liste in esse comprese, ammettendo al riparto, per ogni coalizione, anche la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale tra quelle che non hanno superato, sul piano nazionale, il 2% dei voti validi espressi.

Dopo aver determinato, a livello nazionale, i seggi spettanti alle coalizioni/liste ammesse al riparto, si procede a distribuirli proporzionalmente nelle 26 circoscrizioni.

Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista stessa, secondo l'ordine di presentazione.

Nella circoscrizione Valle d'Aosta, nell'unico collegio uninominale, il seggio è attribuito a maggioranza di voti.

# Come si elegge il Senato della Repubblica



## (artt. 16, 17, 17-bis, 21, 21-bis, Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

I seggi del Senato della Repubblica, ad esclusione dei sei senatori eletti nella circoscrizione Estero, sono ripartiti su base regionale tra liste di candidati concorrenti, mediante riparto proporzionale e attribuzione di un eventuale “premio di maggioranza regionale”, in favore della coalizione di liste collegate o della lista singola che abbia ottenuto sul piano regionale il più alto numero di voti. Sono ammesse al riparto:

- le coalizioni di liste che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il 20% dei voti validi, purché al loro interno sia presente almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il 3%;
- le singole liste non collegate che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'8% dei voti validi;
- le singole liste non collegate che hanno ottenuto almeno l'8% sul piano regionale, anche se comprese in coalizioni che non hanno superato il 20%.

I seggi spettanti a ciascuna regione vengono ripartiti tra le coalizioni e le singole liste ammesse al riparto con il metodo proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti. Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista singola abbia ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55% dei seggi della regione (con arrotondamento all'unità superiore), tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti regionali.

I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni e liste singole, secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

I seggi conquistati dalle coalizioni sono poi suddivisi, sempre con lo stesso sistema proporzionale, tra le liste collegate ammettendo al riparto, per ogni coalizione, le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3% dei voti validi regionali.

Per le regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Molise sono previste discipline differenziate.

In particolare in Valle d'Aosta l'unico senatore si elegge, nel collegio uninominale, a maggioranza di voti validi.

In Trentino-Alto Adige dei sette senatori spettanti alla regione, sei sono eletti con sistema maggioritario in altrettanti collegi uninominali (tre nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano), mentre un senatore è eletto in ragione proporzionale, utilizzando una procedura particolare basata sullo scorporo dei voti già conteggiati per i candidati eletti nei collegi uninominali.

In Molise, l'attribuzione dei due seggi spettanti avviene, come per le altre regioni, mediante riparto proporzionale, col metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, ma senza previsione di premio di maggioranza.

# Circoscrizione Estero Ripartizioni



**(art. 6, Legge 27 dicembre 2001, n. 459)**

Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

In ciascuna di tali ripartizioni è eletto un senatore e un deputato, mentre gli altri seggi (due per il Senato e otto per la Camera) sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco aggiornato redatto dal Ministero dell'interno, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L'assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero dei seggi spettanti per l'elezione dei dodici deputati e dei sei senatori è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.



## Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 22 dicembre 2012)

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE: 526.122		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
EUROPA	2.307.683	1	4	203.195	5
AMERICA MERIDIONALE	1.283.078	1	2	230.834 *	4
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	388.904	1	0	388.904 *	2
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	229.312	1	0	229.312	1
<b>CIRCOSCRIZIONE ESTERO</b>	<b>4.208.977</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>12</b>

N.B: Il quoziente (526.122), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27/12/2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di due, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.



## Assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica (D.P.R. 22 febbraio 2012)

RIPARTIZIONI	CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL' ESTERO (elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, legge 27/12/2001, n. 459)	SEGGI ASSEGNATI (ex art. 6, comma 2, legge 27/12/2001, n. 459)	QUOZIENTE: 2.104.488		TOTALE SEGGI SPETTANTI
			QUOZIENTI INTERI	RESTI	
EUROPA	2.307.683	1	1	203.195	2
AMERICA MERIDIONALE	1.283.078	1	0	1.283.078 *	2
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE	388.904	1	0	388.904	1
AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE	229.312	1	0	229.312	1
<b>CIRCOSCRIZIONE ESTERO</b>	<b>4.208.977</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>6</b>

**N.B.** Il quoziente (2.104.488), ai fini dell'art. 6, comma 2, della legge 27/12/2001, n. 459, è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'elenco aggiornato ex art. 5, comma 1, della stessa legge, per due, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di uno, danno titolo all'assegnazione alla relativa ripartizione di un seggio in più.

# Circoscrizione Estero

## Elettorato attivo



**(artt. 1, 4 e 5, Legge 27 dicembre 2001, n. 459, artt. 2, 4 e 5, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)**

Votano per l'elezione dei sei senatori e dei dodici deputati da eleggere nella circoscrizione Estero i cittadini italiani residenti all'estero iscritti nelle liste elettorali predisposte sulla base dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero che il Ministero dell'interno deve realizzare unificando i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE, tenuta dai comuni) e quelli degli schedari consolari.

La legge consente tuttavia che gli elettori residenti all'estero possano esercitare, in occasione delle elezioni politiche, l'opzione per il voto in Italia valida limitatamente all'elezione cui si riferisce; in questo caso i cittadini votano nel comune presso il quale sono iscritti come cittadini italiani.

L'opzione per il voto in Italia deve essere comunicata per iscritto alla rappresentanza diplomatica o consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura. In caso di scioglimento anticipato delle Camere, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle elezioni.



# Circoscrizione Estero

## Elettorato passivo



**(art. 8, comma 1, lett. b), Legge 27 dicembre 2001, n. 459)**

Possono candidarsi per l'elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero, esclusivamente i cittadini italiani che siano residenti ed elettori in una delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero, e che abbiano compiuto, rispettivamente, il quarantesimo e il venticinquesimo anno di età, entro il primo giorno delle elezioni.



## **Deposito contrassegni e presentazione delle candidature**

**(art. 8, Legge 27 dicembre 2001, n. 459; artt. 10 e 12, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104; art. 2, Legge 21 dicembre 2005, n. 270 e art.1 comma 1, lettera a), Decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223)**

I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'interno, tra le ore 8 del quarantaquattresimo e le ore 16 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, il contrassegno di lista con cui intendono contraddistinguere le liste dei candidati nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o con contrassegni che riproducono simboli, elementi o diciture usati tradizionalmente da altri partiti. E', inoltre, vietata la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri e di contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi. Per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo vige l'obbligo di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo.

All'atto del deposito del contrassegno i partiti o gruppi politici che intendano partecipare all'elezione dei deputati e senatori della circoscrizione Estero devono designare, per ciascuna ripartizione, un rappresentante effettivo e uno supplente, incaricati di effettuare, presso la Corte d'Appello di Roma, il deposito delle liste dei candidati e dei relativi documenti.

Anche nel caso in cui più partiti o gruppi politici presentino una lista di candidati contrassegnata da un unico simbolo composito, tali partiti o gruppi politici devono presentare la designazione per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante effettivo e di uno supplente.

Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni e, in occasione delle politiche 2013 devono essere sottoscritte da almeno **125** e da non più di **1.000** elettori residenti nella relativa ripartizione.

Le liste dei candidati per la circoscrizione Estero devono essere presentate, per ciascuna ripartizione, presso la cancelleria della Corte d'Appello di Roma negli stessi termini previsti per il territorio nazionale e cioè, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello delle votazione. E' ammessa la presentazione di liste comuni di candidati da parte di più partiti o gruppi politici: in tal caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

# Circoscrizione Estero

## Modalità di voto



**(artt. 1, comma 2, 11, e 12, Legge 27 dicembre 2001, n. 459; art. 15, D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104)**

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere nella circoscrizione Estero si esercita per corrispondenza.

Non oltre il diciottesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori, che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente.

L'elettore vota tracciando un segno con una penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda, sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre.

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce all'ufficio consolare, non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

# Circoscrizione Estero



**Modello scheda di votazione per l'elezione dei candidati  
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica  
(art. 11, comma 2, Legge 27 dicembre 2001, n. 459)**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1 _____	7 _____	13 _____	
2 _____	8 _____	14 _____	
3 _____	9 _____	15 _____	
4 _____	10 _____	16 _____	
5 _____	11 _____	17 _____	
6 _____	12 _____	18 _____	

Le schede delle circoscrizione Estero hanno colori diversi per ciascuna votazione

(Camera dei deputati e Senato della Repubblica) e ripartizione.

# Come si eleggono i deputati e i senatori della circoscrizione Estero



**(art. 15, Legge 27 dicembre 2001, n. 459)**

I seggi della circoscrizione Estero (dodici deputati e sei senatori) sono ripartiti tra liste concorrenti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. A tal fine, per ogni ripartizione, dopo aver determinato la cifra elettorale di ciascuna lista, ottenuta sommando i voti di lista validi, si divide la somma dei voti validi ottenuti da tutte le liste presenti nella circoscrizione per il numero dei seggi da assegnare alla ripartizione stessa, ottenendo il quoziente elettorale di ripartizione.

Successivamente, si dividono i voti ottenuti da ciascuna lista per il quoziente così determinato e si assegnano alle liste tanti seggi quanti sono i quozienti interi ottenuti; i seggi che eventualmente rimangono da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le suddette divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale.

Sono proclamati eletti, per ciascuna lista entro i limiti dei seggi ad essa spettanti, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti, vengono eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.